



Al Comune di Casalecchio di Reno
Servizio Attività Produttive - SUAP
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051 598 229 - Fax. 051 598 200
attivita.produttive@comune.casalecchio.bo.it

Bollo
in valore
corrente

Domanda per rilascio del tesserino Hobbista
(art. 7 bis della L.R. 12/1999 e ss.mm.)

Il sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
di nazionalità _____ residente a _____ Via _____
Codice fiscale _____ Tel. _____ Cell _____
Fax _____ e-mail /PEC _____

CHIEDE

Il rilascio del tesserino di hobbista di cui all'art. 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999 ss.mm.

Pertanto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di cui all' art. 71 del D.Lgs n. 59 del 2010;(*)
- di partecipare ai mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c bis) della L.R. n. 12 del 1999 e ss.mm.;

- di essere a conoscenza che NON si può vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00 e di essere, inoltre, a conoscenza che il valore complessivo della merce non può essere superiore a euro 1.000,00;
- di essere a conoscenza che il tesserino identificativo è rilasciato per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di due anni, anche non consecutivi, nell'arco di cinque anni;
- di essere a conoscenza che, in occasione della vidimazione del tesserino, deve essere consegnato al Comune l'elenco completo dei beni che intende vendere, barattare, proporre o esporre;
- di impegnarsi ad esporre il tesserino, durante i mercatini o fiere, in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo;
- di partecipare a massimo 10 manifestazioni nell'arco dell'anno, considerandosi come unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni consecutivi.

Allega alla presente domanda. di autorizzazione:

- 1. n. 1 fototessera;**
- 2. copia della ricevuta del versamento di euro 200,00 per diritti di istruttoria;**
- 3. copia del documento di identità in corso di validità.**

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n° 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento.

Data, _____

Firma
IL RICHIEDENTE

(*) non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione (art. 71, comma 1 D.Lgs. 59/2010 s.m.i.):

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al Libro II, Titolo VIII, Capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne; nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n.575, ovvero a misure di sicurezza.

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora, la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. (art. 71, comma 3);

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. (art. 71, comma 4);